



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n.51-1-2023, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di Santoro Isabella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Volpe ed Ezio Mola

Ricorrente

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 3.3.2023 Santoro Isabella, – premesso: di rivestire la qualifica di “consumatore” e di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dalla separazione dal coniuge, inadempiente agli obblighi di mantenimento; dalla necessità di far fronte alle esigenze personali

e dei figli con le proprie risorse; dai finanziamenti contratti per tali bisogni, aggravati da crisi adolescenziali dei minori, rimasti coinvolti in una rissa e nel conseguente procedimento penale, fonte di ulteriori esborsi; dallo stato depressivo insortole a seguito di tali vicende; d'avere rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso

la Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l., con retribuzione media netta mensile di € 1.500,00; di sostenere spese mensili correnti per € 1.195,00; d'essere proprietaria di un immobile sito in Bari (BA) alla Via Durazzo n.7, posto al 3^a piano senza ascensore, composto da due vani e accessori, censito in catasto fabbricati del Comune di Bari al fg. 98, mappale 448, sub. 35 (ex subb. 26 e 29), z.c. 2, cat. A/4, cl. 4, vani 3,5, r.c. € 280,18, acquistato in data 17.6.2021 al prezzo di € 33.000,00, destinato ad abitazione del nucleo familiare, nonché di un'autovettura immatricolata nel 2007; la situazione debitoria complessiva ammontava ad € 97.666,03, comprese le spese per compensi OCC e legali; - proponeva piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante il versamento di n. 75 rate mensili da euro 300,00 cadauna, a partire dal mese successivo all'omologazione della proposta, per un totale di € 22.417,91, da versare direttamente ai creditori mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN fornite dai medesimi, oltre alla somma di € 4.000,00 in favore dell'OCC al termine dell'esecuzione del piano, previa autorizzazione del G.D, con le seguenti percentuali di soddisfazione: credito prededucibile dell'OCC e privilegiato degli Avv.ti Mola e Volpe per il 100% del loro ammontare, il 100% dei crediti privilegiati di Agenzia delle Entrate, di Regione Puglia e Comune di Bari, il 12,90% dei crediti chirografari.

Pertanto la ricorrente chiedeva, previa revoca della cessione del quinto della retribuzione in corso ed adozione di misure protettive, omologarsi la proposta nei termini innanzi esposta.

In data 15.3.2023 veniva emesso il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza della debitrice, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.

In data 10.5.2023 l'OCC depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto alle comunicazioni di rito ai creditori in data 11.4.2023 e che nel termine di rito del 2.5.2023 erano pervenute,

da parte di Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Bari -Ufficio Legale Area Riscossione, espressione di voto favorevole alla proposta di ristrutturazione dei debiti, limitatamente alla dilazione di pagamento; da parte del Comune di Bitonto precisazione del credito per € 259,50 e, dal Comune di Bari - Corpo Polizia Locale precisazione del credito di ulteriori € 2.760,30 per n. 22 verbali di accertamento di illecito amministrativo attinenti a violazioni al C.d.S.

L'OCC dava quindi atto che i maggiori crediti venivano riconosciuti dalla debitrice, come da documentazione allegata, ed inseriti nel piano, con maggior numero di ratei, nella specie 90 in luogo di 88, ed aggiunta di € 358,18 da distribuire in chirografo ai summenzionati

La proposta della ricorrente prevede il pagamento dell'importo di € 26.776,09 in 90 ratei, secondo il prospetto riportato nella relazione conclusiva e distribuito tra i creditori, secondo le percentuali innanzi richiamate e nei termini di seguito esposti:

	Totali	Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Avv.ti Mola e Volpe	privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 cc.n.7 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	privilegio generale grado 20° art.2778 c.c. u.c. e n.2 art.2778 c.c.
Rata n.	€ 26.776,09	€ 5.450,00	€ 310,37	€ 5.331,37	€ 773,92

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva della ricorrente, che sostiene spese correnti mensili di circa € 1.195,00, congruamente valutate nei detti limiti anche dall'OCC, è pari ad € 97.666,03, comprese le spese per compensi OCC e legali

Quanto alla situazione patrimoniale, la ricorrente Santoro percepisce reddito mensile netto di € circa 1.500,00 ed è proprietaria dell'abitazione, di modesta consistenza e valore indicata in premessa, oltre che

di autovettura di scarso valore, tenuto conto del modello, trattasi di piccola utilitaria, e della data di immatricolazione.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.

Nel caso di specie il piano rispetta le prescrizioni dell'art.67 CCII ed assicura il pagamento dei privilegiati - integrale, ancorché nell'arco di oltre 7 anni - in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione, tenuto conto del modesto valore dell'abitazione, acquistata per il corrispettivo di € 33.000,00, e dei limiti di pignorabilità della retribuzione.

Quanto alle cause delle esposizioni ed alla condotta della ricorrente, la situazione di sovraindebitamento non appare determinata da colpa grave, mala fede o frode, risultando i finanziamenti sottoscritti in epoca successiva alla separazione dal coniuge e ben giustificabili per le esigenze di mantenimento dei figli, cui l'ex coniuge, pur obbligato, secondo quanto esposto e verificato dall'OCC, non vi ha mai provveduto.

L'assenza di opposizioni esime inoltre dall'esaminare il profilo del merito creditizio.

Per tali ragioni la proposta di ristrutturazione dei debiti della ricorrente va omologata, con conseguente revoca della cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore di Futuro s.p.a.

P.Q.M.

letto l'art.67 CCII,

omologa

il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto con ricorso del 3.3.2023 e successive modifiche, da Santoro Isabella;

revoca

la cessione del quinto della retribuzione in favore di Futura s.p.a., disponendo la restituzione delle somme eventualmente accantonate in favore della ricorrente;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, **con esclusione dei dati sensibili**, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante

dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Bari, 17.5.2023

Il Giudice

Raffaella Simone